

Fringe benefit 2023: chiarimenti dall' Agenzia delle Entrate

Si informano le aziende associate l' Agenzia delle Entrate ha emanato la **Circolare n. 23/E** riportante alcuni significativi chiarimenti in merito al regime agevolato dei fringe benefit previsto dal decreto legge n. 48/2023.

In particolare, la Circolare chiarisce che:

- **Il carico fiscale non impatta sulla determinazione dell'agevolazione**, pertanto la soglia agevolata dei fringe benefit a 3.000 € è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, a prescindere dalla percentuale di carico fiscale;
- **La condizione di figlio fiscalmente a carico**, in quanto rientrante nei limiti di reddito previsti dall'art. 12 Tuir, **deve perdurare per l'intero periodo d'imposta 2023**;

Ricapitolando, in deroga a quanto stabilito all'art. 51, comma 3, Tuir, l'art. 40 del decreto legge n. 48/2023 (c.d. "Decreto Lavoro"), convertito in legge con legge n. 153 del 3 luglio 2023, prevede che:

- le aziende possano attribuire fringe benefit entro la **soglia maggiorata di 3.000 €**, anche sotto forma di somme da erogare o rimborsare per il pagamento delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- l'erogazione di fringe benefit alle condizioni sopraindicate può riguardare **esclusivamente i lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente** e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente **con figli fiscalmente a carico** ai sensi dell'art. 12 comma 2 Tuir. Sul punto, ricordiamo che, per essere considerato fiscalmente a carico, il figlio deve possedere un reddito complessivo – al lordo

degli oneri deducibili – non superiore a 2.840,51 €; soglia che viene elevata a 4.000 € per i figli di età non superiore a 24 anni;

- la soglia agevolata a 3.000 € può essere riconosciuta in **misura intera ai dipendenti**, non rilevando la percentuale di carico fiscale;

- l'erogazione potrà essere effettuata **anche ad personam**, senza necessità di estendere il beneficio a tutti i lavoratori o a particolari categorie di essi;

- le aziende dovranno dare **preventiva informativa alle RSU** (se presenti) e farsi comunicare dai lavoratori il **codice fiscale** di almeno un **figlio a carico**.

Si ricorda che, in base al principio dell'unitarietà del periodo d'imposta, **la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023** pertanto, qualora sopravvenissero modificazioni nello status del figlio suggeriamo ai dipendenti di comunicare prontamente tali variazioni al fine di permettere al datore di lavoro di effettuare eventuali conguagli fiscali.

(FV/fv)

[7508_circolare_welfarerev_n._23_del_1_agosto_2023.pdf](#)
[Download](#)